



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Area: Istruzione non statale

Il dirigente tecnico: dott. Antonio d'Itollo

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Ai Gestori/Rappresentanti legali
delle scuole paritarie e non paritarie della
Regione PUGLIA
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR Puglia
LORO SEDI

Al Sito Web USR Puglia

OGGETTO: *Disposizioni per la presentazione delle domande di riconoscimento - dall'a.s. 2018/2019:*

- *dello status di istituto paritario, di nuove sezioni di scuole dell'infanzia,*
- *di nuovi classi/corsi di scuole primarie e secondarie di I e II grado,*
- *di classi collaterali di istituti di istruzione secondaria di II grado.*

Con la presente si impartiscono istruzioni in ordine alla presentazione delle domande di riconoscimento della parità scolastica, ed all'attivazione di nuovi corsi e/o di nuove classi/sezioni a decorrere dall'a.s. 2018/2019.

A norma della nota ministeriale prot. n. 14659 del 13.11.2017, il termine di scadenza per le **iscrizioni** alle scuole dell'infanzia, alle classi delle **scuole del primo ciclo**, alle classi delle **scuole del secondo ciclo**, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, è stato fissato al **6 febbraio 2018**. Pertanto, anche le scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, sono tenute all'osservanza delle disposizioni che annualmente il MIUR emana in relazione ai termini per le iscrizioni, per il passaggio dal primo al secondo ciclo e per il nulla-osta al trasferimento degli studenti in corso d'anno (giusta par. 7.3 D.M. n. 83/2008).

Posto quanto sopra, si forniscono di seguito le opportune indicazioni e precisazioni.

1. **ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ SCOLASTICA**

Il riconoscimento dello stato giuridico paritario può essere richiesto **soltanto** per scuole che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e presentano i requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della Legge 10 marzo 2000 n. 62.

I soggetti gestori, che intendono presentare richiesta di **riconoscimento della parità scolastica**, potranno produrre la relativa istanza entro il termine del **31 marzo 2018** (ex DD.MM. nn. 267/07 e 83/08), **tramite raccomandata con ricevuta di ritorno** (fa fede la data del timbro postale) o con consegna a mano **ovvero** - per gli Enti dotati di firma digitale e di casella di **posta elettronica certificata** - presentando l'istanza e la relativa documentazione tramite invio alla seguente casella di posta elettronica dell'Ufficio Scolastico Regionale la Puglia: drpu@postacert.istruzione.it.

La richiesta può essere inoltrata:

Responsabile del procedimento: dott. Antonio d'ITOLLO

☎ 080/5506319

Responsabile dell'istruttoria: sig.ra Chieco Rosa Maria Pia

☎ 080/5506216

Via S. Castromediano, 123 - 70126 BARI ☎ Centralino 0805506111
✉ direzione-puglia@istruzione.it PEC: 🌐 <http://www.pugliausr.gov.it>

- per scuole già funzionanti come scuole non paritarie;
- per attività di insegnamento private, già funzionanti, rispondenti ai requisiti richiesti;
- per scuole di nuova istituzione che funzioneranno a partire dall'a.s. 2018/2019.

A tal fine è necessaria l'organica costituzione di **corsi completi**. La parità non può essere riconosciuta a **singole classi**, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi ad iniziare dalla prima classe (Legge n. 62/2000 art. 1, comma 4-lettera f).

Il **Gestore** persona fisica o il **Legale Rappresentante** di Ente Pubblico o Privato, **dovrà documentare** il possesso dei requisiti previsti dall'**art. 353 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297** (richiamato all'art. 1, punto 3, del citato D.M. n. 267/07) e, in particolare:

- a. essere cittadino italiano (a tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- b. aver compiuto il 30° (*trentesimo*) anno di età;
- c. essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali.

La richiesta dovrà recare la **firma originale**, per **esteso** e chiaramente **leggibile**, del Gestore, se persona fisica, o del Legale Rappresentante dell'Ente Pubblico o Privato, accompagnata dal timbro dell'Ente stesso chiaramente leggibile.

Per facilitare la compilazione delle richieste di riconoscimento della parità scolastica si allega alla presente nota un *FAC-SIMILE* di domanda, unitamente all'**elenco dei documenti** che dovranno essere prodotti a corredo della stessa.

I gestori/rappresentanti legali di scuole ed istituti di nuova istituzione, potranno **riservarsi** di presentare **entro il termine perentorio del 1° 9.2018 i documenti contrassegnati da asterisco (*)**.

Tutta la restante documentazione - senza eccezioni - **dovrà essere trasmessa contestualmente all'istanza**. Le istanze corredate da documentazione incompleta non saranno prese in considerazione.

Per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado, si evidenzia che, a seguito dell'emanazione del D.P.R. n. 52 del 5.3.2013, concernente il Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad **indirizzo sportivo** del sistema dei licei, i gestori/rappresentanti legali di licei scientifici che intendano, a decorrere dall'a.s. 2018/2019, avviare detto indirizzo di studio, ovvero trasformare il liceo scientifico -LI02 - attualmente funzionante, in **Liceo scientifico -Sezione ad indirizzo sportivo-**, con l'attivazione della sola classe 1^a, debbono produrre la relativa richiesta, entro il predetto termine del **31.3.2018**.

A corredo di detta richiesta dovrà essere inviata copia autenticata di apposita convenzione stipulata con il Comitato Regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché la documentazione attestante la disponibilità di idonei impianti ed attrezzature ginnico-sportive.

Per quanto riguarda, invece, le istanze finalizzate al riconoscimento della parità a **Licei Musicali e Coreutici**, oltre alle condizioni previste dal DPR n.89 del 15.03.2010, dovrà essere documentata la stipula di apposita convenzione con i Conservatori di Musica o con l'Accademia di Danza, per l'organizzazione delle prove di selezione degli aspiranti allievi, per il riconoscimento delle professionalità dei docenti, nonché per la supervisione delle aule speciali e laboratori specialistici e per la qualità complessiva della formazione musicale e coreutica.

Si evidenzia, inoltre, che con D.M. n. 567 del 3 agosto 2017 è stata prevista l'attuazione, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, di un Piano Nazionale di innovazione ordinamentale con la riduzione di un anno dei percorsi, destinato a 100 classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali e paritarie i cui progetti di sperimentazione ordinamentale saranno approvati a conclusione della procedura di Avviso pubblico di cui al D.D. del 18 ottobre 2017, prot. n. 820.

Atteso che il MIUR ha reso noto in data 28.12.2017 n primo elenco di scuole secondarie di II grado ammesse alla sperimentazione dei percorsi quadriennali a decorrere dall'a.s. 2018/2019, secondo quanto previsto nel predetto Avviso, ed in data 2.2.2018 un secondo elenco in virtù del quale tale sperimentazione era autorizzata per tutte le 192 istituzioni scolastiche che ne avevano fatto richiesta, si fa presente che **non sono ammissibili le domande finalizzate al riconoscimento della parità scolastica a corsi quadriennali sperimentali** da parte di Licei e Istituti tecnici paritari non compresi nei predetti elenchi.

2. ATTIVAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA:

a. ATTIVAZIONE DI NUOVI CORSI COMPLETI O A PARTIRE DALLA PRIMA CLASSE DI SCUOLA PRIMARIA E DI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

b. RICHIESTE DI SDOPPIAMENTO CLASSI E ATTIVAZIONE DI CLASSI COLLATERALI

Acquisite le domande di nuove iscrizioni entro il termine suindicato del 28.2.2014, i Gestori/Rappresentanti legali delle scuole paritarie di ogni ordine e grado potranno presentare richiesta, secondo quanto previsto dai precitati DD.MM. n. 267/07 e n. 83/08:

- attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia;
- attivazione di nuovi corsi completi o a partire dalla prima classe, per le scuole primarie e secondarie di I e II grado;
- **in via eccezionale**, sdoppiamento di classi iniziali e intermedie (parag. 4.7 D.M. n. 83/2008),
- **in via eccezionale** attivazione, presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado di classi quinte collaterali (parag. 4.8 D.M. n. 83/2008).

2.a. ATTIVAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA.

I Gestori/Rappresentanti legali che intendono avviare nuove sezioni per l'a.s.2018/2019, dovranno farne richiesta a questo Ufficio Scolastico Regionale, **entro il 20 luglio 2018.**

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione attestante:

a) la presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e sezione/i (**pianta planimetrica e certificato idoneità igienico-sanitaria** con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula)

Nel caso fosse previsto il servizio di **mensa**, con preparazione dei **pasti** direttamente nella sede, dovrà essere prodotta l'**autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dal competente Comune** (DPR n. 327/80 e s.m.i.);

- b) il **certificato di prevenzione incendi**, ovvero dichiarazione di esonero da tale obbligo;
- c) **documento di valutazione dei rischi** o dichiarazione in caso di azienda con meno di 11 dipendenti;
- d) **elenco nominativo dei bambini** completo della data e luogo di nascita, datato e sottoscritto;
- e) **elenco dei docenti**, completo dei dati anagrafici e del titolo di studio e di abilitazione posseduti con l'indicazione della data e del luogo di conseguimento e, relativamente a quest'ultima, della procedura attraverso la quale è stata conseguita.

2.b- ATTIVAZIONE DI NUOVI CORSI COMPLETI O A PARTIRE DALLE CLASSI PRIME IN PREVISIONE DELL'ATTIVAZIONE DI UN CORSO COMPLETO.

Le scuole paritarie **primarie e secondarie di I e II grado** che intendono avviare **nuovi corsi completi o nuove prime classi**, in previsione dell'attivazione di un **corso completo**, presenteranno apposita richiesta a questo Ufficio Scolastico Regionale, **entro il 31.3.2018.**

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione attestante:

a) **presenza di locali idonei** ad accogliere la/le nuova/e classe/i (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula);

- b) **elenco nominativo degli alunni iscritti** con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito;
- c) **elenco nominativo dei docenti** completo dei rispettivi dati anagrafici, titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento.

2.c – ATTIVAZIONE CLASSI INIZIALI E INTERMEDIE PER SDOPPIAMENTO.

Le scuole **primarie e secondarie di I e di II grado paritarie** che, per motivi oggettivi, non possono integrare nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, potranno chiedere a questo Ufficio, **entro il 20 luglio 2018** l'autorizzazione allo **sdoppiamento** di classi iniziali o intermedie (punto 4.7 D.M. n. 83/08).

Non saranno accolte richieste presentate oltre tale termine, scaduto il quale, i Gestori/Rappresentanti legali potranno accogliere iscrizioni **soltanto fino al completamento delle classi esistenti**, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato.

Le richieste, complete **delle motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni**, dovranno essere corredate dalla documentazione attestante:

- a) la **presenza di locali idonei** ad accogliere la/le nuova/e classe/i (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula);
- b) l'**elenco nominativo degli alunni iscritti** con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto, della scuola ove lo stesso è stato conseguito e la data di conseguimento;
- c) l'**elenco nominativo dei docenti**, completo dei rispettivi dati anagrafici, titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento affidata.

2.d – ATTIVAZIONE DI CLASSI QUINTE COLLATERALI IN SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO.

I Gestori di **scuole secondarie di II grado paritarie** che, a causa dell'impossibilità di inserire nelle classi esistenti neo iscritti, abbiano la necessità di attivare una classe quinta collaterale (nel limite di una sola per istituto), possono presentare apposita istanza a questo Ufficio Scolastico regionale - Direzione Generale (punto 4.8 D.M. n. 83/2008) **entro il 20 luglio 2018**.

Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine suindicato, scaduto il quale i Gestori/Rappresentanti legali potranno accogliere iscrizioni **soltanto** fino al completamento delle classi esistenti, **non potendosi costituire classi collaterali ad anno scolastico iniziato**.

Le richieste, complete di **adeguate e congrue motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni**, dovranno essere corredate dalla documentazione attestante:

- a) la **presenza di locali idonei** ad accogliere la classe collaterale (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula);
- b) l'**elenco nominativo degli alunni** iscritti alla classe quinta con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto, della scuola ove lo stesso è stato conseguito e la data di conseguimento;
- c) **in presenza di nuovi docenti assunti**, l'**elenco nominativo** degli stessi, completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduta e della materia di insegnamento affidata.

E' fatto assoluto divieto ai Gestori di attivare nuove sezioni/classi, nuovi corsi, classi per sdoppiamento e classi quinte collaterali senza aver preventivamente ottenuto il relativo decreto autorizzativo da parte di questo Ufficio.

Per quanto riguarda il personale docente che - a norma dell'art. 1, comma 4, lett. g), della legge n. 62/2000 deve essere in possesso del **titolo di abilitazione** corrispondente alla materia di insegnamento, si evidenzia quanto affermato dalla sentenza n. 4080/18 della *Sezione lavoro* della Corte di Cassazione, secondo la quale **il mancato possesso del titolo abilitativo da parte dell'insegnante rende nullo il contratto a tempo determinato stipulato con l'istituto paritario, e ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.**

In tal modo la Corte afferma che le disposizioni che recano la disciplina delle scuole paritarie consentono di individuare dei «*requisiti minimi inderogabili necessari per esercitare una attività di insegnamento in istituzioni abilitate a rilasciare titoli di studio*». Tra questi, l'abilitazione all'insegnamento costituisce un «*requisito soggettivo ineludibile e necessario per la valida conclusione del contratto*».

Di conseguenza, in assenza del predetto titolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve considerarsi nullo, con l'impossibilità di prosecuzione ulteriore del rapporto, o di una sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato, salvo gli effetti che lo stesso ha prodotto ex articolo 2126 Cc..

Si confida in una puntuale osservanza di quanto sopra riportato.

IL DIRETTORE GENERALE.

Anna Cammalleri